

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2012, n. 43.

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

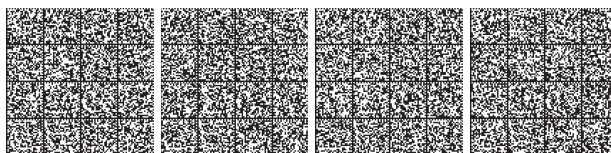
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;



Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che dà attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza presso l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

a) l'individuazione delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;

b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;

c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;

d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;

e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;

f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008;

g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.

Art. 2.

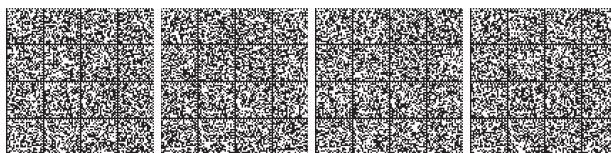
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.

2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di 'ACCREDIA', quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;



b) *accreditamento*: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

c) *schema di accreditamento*: insieme di regole e procedure definite, nonché di attività svolte dall'Organismo di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;

d) *certificato di accreditamento*: documento attestante l'accREDITamento di un organismo di valutazione della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto;

e) *valutazione della conformità*: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

f) *organismo di valutazione della conformità*: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) *schema di certificazione*: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità per l'attestazione di conformità di un servizio o di una persona;

h) *organismo di certificazione*: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2;

i) *organismo di valutazione*: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d);

l) *organismo di attestazione*: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);

m) *tariffario*: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;

n) *Camera di commercio competente*: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

o) *Registro*: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.

Art. 3.

Autorità Competenti

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Art. 4.

Organismo di Accreditamento

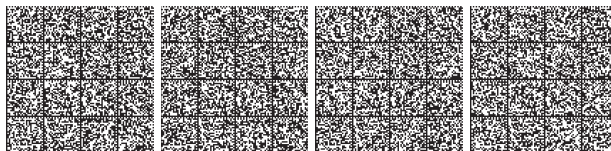
1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, ai fini della designazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

2. Le specifiche modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

Art. 5.

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario. A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l'accREDITamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto. Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte del Ministero, tale termine decorre dal ricevimento del documento modificato secondo le richieste.



2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono iscriversi alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le informazioni relative:

a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;

b) al rinnovo delle certificazioni;

c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.

4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attività da loro svolte.

5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo di valutazione, fatta salva la possibilità per gli stessi di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema di certificazione di cui all'Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità

1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o più dei certificati di accreditamento di cui all'allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformità interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e uno o più dei certificati di accreditamento, di cui all'allegato B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformità interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei pertinenti schemi di accreditamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.

Art. 7.

Organismi di attestazione

1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.

2. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

3. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 2, che ha rilasciato loro la pertinente certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.

4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative:

a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;

b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;

c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.

5. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attività svolte dagli organismi di attestazione.

Art. 8.

Obbligo di iscrizione al Registro

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;



2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

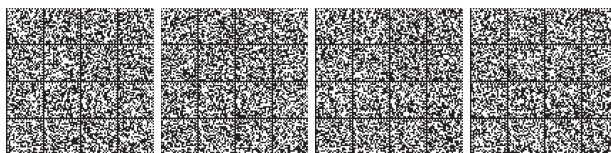
3. Le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.

6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008;



b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.

Art. 10.

Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta.

4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

Art. 11.

Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008, dell'articolo 3.2 del regolamento (CE) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008, l'obbligo di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

Art. 12.

Esenzioni

1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1:

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;



b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

Art. 13.

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.

Art. 14.

Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.

Art. 15.

Registro dell'impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.



2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 16.

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Art. 17.

Etichettatura

1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 devono essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di etichettatura applicabile previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1494/2007.

Art. 18.

Notifiche alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 e le informazioni previste dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

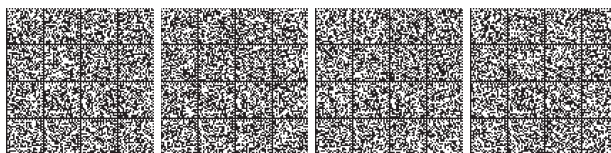
MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 56



ALLEGATO A.
(di cui all'articolo 5, comma 5)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE

1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO

1.1. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti figure professionali:

- personale che svolge una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore:
 - a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
 - b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
 - c) installazione;
 - d) manutenzione o riparazione.

In particolare, devono essere predisposti schemi di certificazione specifici per le 4 categorie di certificazione previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008.

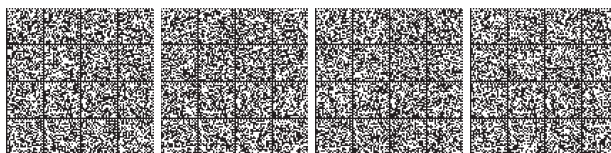
1.2. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.304/2008, delle seguenti figure professionali:

- personale che svolge una o più delle seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio:
 - a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
 - b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
 - c) installazione;
 - d) manutenzione o riparazione.

1.3. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, della seguente figura professionale:

- personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione.

1.4. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella



certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.306/2008, della seguente figura professionale:

- personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse.

Lo schema di certificazione può, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi di valutazione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.

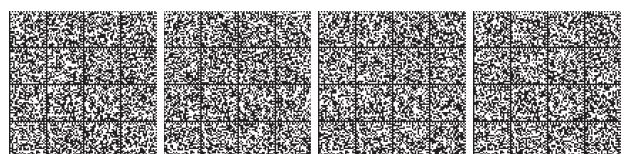
Tali organismi di valutazione devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entità dell'esercizio delle attività richieste.

2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di certificazione di essere qualificati come organismi di valutazione, anche per il proprio personale, purché in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti (CE) n. 305/2008 e n. 306/2008.

2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:

- presentazione della domanda di certificazione;
- esame della documentazione;
- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);
- rilascio della certificazione;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.



ALLEGATO B*(di cui all'articolo 6, comma 1)***REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE****1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO**

1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 303/2008, dei seguenti servizi:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi:

- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un Piano della Qualità¹ atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:

- a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
- b) l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:

- presentazione della domanda di certificazione;

¹ Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.



- esame della documentazione;
- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);
- rilascio della certificazione;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

ALLEGATO C
(di cui all'articolo 7, comma 1)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

1. L'organismo di attestazione delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile) dall'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.307/2008, del seguente servizio:

- erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell'organismo di attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il regolamento (CE) n. 842/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.

Il regolamento (CE) n.1493/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.

Il regolamento (CE) n.1494/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332.

Il regolamento (CE) n.1497/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.

Il regolamento (CE) n.1516/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.

Il regolamento (CE) n. 303/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.

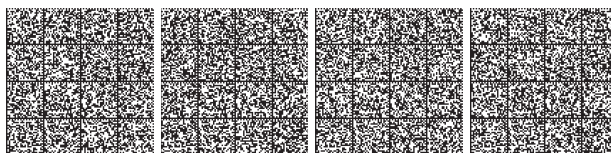
Il regolamento (CE) n. 304/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.

Il regolamento (CE) n. 305/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.

Il regolamento (CE) n. 306/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.

Il regolamento (CE) n. 307/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.

Il regolamento (CE) n. 308/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.



Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:

“Art. 142. Competenze dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post universitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”

“Art. 143. Conferimenti alle regioni.

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale», salvo quelli espressamente mante-

nuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.”

Il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O., così recita:

“Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.



10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2000, n. 91, S.O.

Il testo del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, S.O.

Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa-Testo A), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., è il seguente:

“Art.46 (R). Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.

“Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”.

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

L'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:

“Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di ac-



credito, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accREDITAMENTO delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accREDITAMENTO, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accREDITAMENTO, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

“Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.”.

Note all'art. 1:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 1493/2007 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009 (Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2010, n. 19, così recita:

“Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

c) «accreditamento», l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

d) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo nazionale che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

e) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

f) «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;



g) «valutazione inter pares», un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali;

h) «autorità di vigilanza del mercato», un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

i) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

l) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

m) «organismo nazionale italiano di accreditamento» l'organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia ai sensi della legge;

n) «autorità nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.

Note all'art. 3:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

La direttiva 2006/40/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.

Note all'art. 9:

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

Il testo dei punti 3.1.2 e 3.2.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, già citato nelle premesse, così recitano:

“3.1.2. Giunzioni

Le giunzioni permanenti dei materiali e le zone adiacenti devono essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.

Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le caratteristiche minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori delle caratteristiche corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione.

Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza, alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato secondo procedure adeguate.

L'approvazione delle procedure e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una parte competente che è, a scelta dal fabbricante:

- un organismo notificato,

- un'entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'articolo 13.

Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.

3.1.3. Prove non distruttive

Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entità terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 13.

3.1.4. Trattamento termico

Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprietà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.

3.1.5. Rintracciabilità

Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova finale dell'attrezzatura a pressione costruita.

3.2. Verifica finale

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.

3.2.1. Esame finale

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti della direttiva. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno ed all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio qualora l'attrezzatura non sia più ispezionabile all'atto dell'esame finale).

3.2.2. Prova a pressione

La verifica finale dell'attrezzatura a pressione deve comprendere una prova di resistenza alla pressione di norma costituita da una prova idraulica ad una pressione almeno pari, ove opportuno al valore fissato al punto 7.4.

Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica.

Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possano effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova idraulica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.

3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza



Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.

(Omissis).”.

Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005 così recita:

“Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.”.

Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

Il testo del comma 1, lettera d), dell'articolo 18, della citata legge n. 580 del 1993 così recita:

“Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

f) altre entrate e altri contributi.

2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

5. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4.

7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento”.

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

Per il regolamento (CE) n.1516/2007 si veda nelle note alle premesse

Per il regolamento (CE) n.1497/2007 si veda nelle note alle premesse

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 1497/2007 si veda nelle note alle premesse

Note all'art. 18:

Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note alle premesse.

12G0063

